



Città Metropolitana di Milano

Settore "Gestione Risorse - Servizio Tributi-"

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2020

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori siano attribuiti per legge al Comune e precisamente:

- IMU (Imposta Municipale Unica)
- TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
- TARI (Tassa sui Rifiuti)
- ICPA (Imposta Comunale sulla Pubblicità ed Affissioni)
- COSAP (Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche)

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio tributi del Comune fornendo i dati necessari al fine dell'attuazione del presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2
(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ha irregolarità tributaria allorquando, il soggetto sia titolare di debito nei confronti del Comune di valore superiore a € 500,00 e riferibile ad una o più annualità nonché delle entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.

Art. 3
(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, i quali si trovino in condizione di irregolarità tributaria.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria provvedendo al pagamento del debito o usufruendo di rateizzazioni come specificato al successivo articolo 4.

Art. 4
(Rateizzazioni)

In deroga a quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate attualmente in vigore, il pagamento rateale deve essere concordato con il Servizio Tributi ed autorizzato dal Funzionario Responsabile.

La rateazione è concessa per importi superiori ad € 500,00; sull'importo da rateizzare viene applicato l'interesse secondo le normative vigenti, calcolato su base annua.

Per ottenere la rateizzazione il contribuente è tenuto al versamento di un acconto così determinato:

- importo complessivo dovuto superiore a € 500,00acconto del 15%
- importo complessivo dovuto tra € 500,01 e € 5.000,00..... acconto del 20%
- importo complessivo dovuto superiore a € 5.000,01.....acconto del 25%

La ricevuta dell'acconto versato deve essere allegata all'istanza di rateizzazione.

Il mancato pagamento di due rate determina la posizione di irregolarità tributaria del contribuente con comunicazione da parte dell'Ufficio Suap di avvio del procedimento di sospensione dell'attività come previsto dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5
(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

Alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate, riferite al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, l'Ufficio Suap procede a richiedere all'Ufficio Tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'ufficio Tributi dovrà procedere a comunicare all'Ufficio Suap, entro 30 giorni dalla richiesta, l'esito della verifica; successivamente l'Ufficio Suap comunicherà all'istante l'eventuale irregolarità tributaria assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà comunicato all'istante l'impossibilità di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

In caso di irregolarità tributaria, l'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione all'Ufficio Tributi delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che lo ha veicolato, e/o avviando la procedura di rateazione prevista dall'articolo 4 del presente Regolamento; l'Ufficio Tributi provvederà a verificarne la correttezza e a comunicare l'esito della verifica all'Ufficio Suap.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata comunque dall'Ufficio Tributi.

Art. 6
(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione l'Ufficio Tributi provvede a notificare al contribuente in condizione di irregolarità tributaria, un sollecito con il quale verrà intimato al contribuente di procedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla data di notifica; decorso infruttuosamente tale termine l'ufficio Tributi comunicherà al Suap l'elenco dei soggetti verso i quali procedere.

L'ufficio Suap procederà alla notifica ai soggetti morosi della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni con il pagamento del debito e/o avviando la procedura di rateazione prevista dall'articolo 4 del presente Regolamento, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata comunque dall'Ufficio tributi.

Art. 7
(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno all'interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 8
(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 9
(Clausola di adeguamento)

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa Nazionale e comunitaria in materia di Tributi Locali.